

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 – CAP 74121 - Taranto

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2016

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Viale Virgilio Virgilio, n.31, rappresentata dal Direttore Generale **Avv. Stefano Rossi** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

La Società **Laboratorio Analisi Stante s.r.l.**, P. IVA 00414360735 – codice regionale 95203 - rappresentata legalmente dal **Dr. Cataldo Stante** nato il 23/07/1935 a Taranto con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Virgilio, 103 istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica – Branca 73** – ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore", dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente



RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l' art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95,n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97 n.449,
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133 ;
- l'art. 11 della l.r. n.32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art.27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art.1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- la D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ;
- il D. Lgs 9 novembre 2012, n. 192 ;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;-
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010 ;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010 ;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011 ;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18.02.2013 ;



- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13.05.2013 ;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09.07.2013 ;
- la delibera di Giunta Regionale N.1791 del 06.08.2014,

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2016**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della Deliberazione n. 1697 del 08/08/2016 con la quale la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall' Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come tabella allegata al presente atto.
2. l'importo di **€ 62.991,91** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad **€ 5.235,12** senza possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, ad eccezione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.



3. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1 e 2.

Art. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si obbliga:

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile, nel corso del bimestre successivo, nel caso di non raggiungimento del tetto mensile, ovvero di superamento dello stesso nella misura massima del 10%;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, ovvero dell'1% in caso di superamento della eccedenza del 10%, da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
- 2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 - 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 - 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

- 1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
- 2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

- 1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza

previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
 6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:



- 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
- 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
- 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale, copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC, attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n.243.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:

- 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D. L.vo 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.



ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

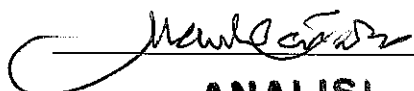
La clausola di salvaguardia richiamata dall'art. 8 di ogni singolo contratto, non produce alcun effetto, in attesa degli esiti della decisione di merito'.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL Taranto Avv. Stefano Rossi	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data <u>30/11/2016</u>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), 2 (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), 3 (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), 4 (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), 5 (*Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni*), 7 (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), 8 (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono


**ANALISI
STANTE**
v.le Virgilio, 103 - TARANTO
COD. N. 95203

73 - Patologia Clinica

CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	BUDGET 2016
90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	
90015	ACIDI BILIARI	
90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	
90051	ALBUMINA [S/U/DU]	
90052	ALDOLASI [S]	
90053	ALDOSTERONE [S/U]	
90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]	
90064	ALFA AMILASI [S/U]	
90075	AMMONIO [P]	
90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	
90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	
90104	BILIRUBINA TOTALE	
90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	
90111	C PEPTIDE	
90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]	
90115	CALCITONINA	
90133	CLORURO [S/U/DU]	
90141	COLESTEROLO HDL	
90142	COLESTEROLO LDL	
90143	COLESTEROLO TOTALE	
90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	
90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]	
90153	CORTISOLO [S/U]	
90154	CREATINCHINASI (CPK O CK)	
90155	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	
90163	CREATININA [S/U/DU/LA]	
90164	CREATININA CLEARANCE	
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	
90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	
90211	FARMACI DIGITALICI	
90213	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)	
90214	FECI SANGUE OCCULTO	
90223	FERRITINA [P/(SG)ER]	
90225	FERRO [S]	
90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	
90235	FOSFATASI ALCALINA	
90243	FOSFATO INORGANICO [S/U/DU]	
90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]	
90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]	
90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)	
90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA	
90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]	
90291	INSULINA [S]	
90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	
90302	LIPASI [S]	
90322	LITIO [P]	
90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	
90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]	
90334	MICROALBUMINURIA	
90335	MIOGLOBINA [S/U]	
90355	PARATORMONE (PTH) [S]	
90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]	
90381	PROGESTERONE [S]	
90382	PROLATTINA (PRL) [S]	
90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	
90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]	
90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]	
90413	TESTOSTERONE [P/U]	
90415	TIREOGLOBULINA (TG)	
90421	TIREOTROPINA (TSH)	
90423	TIROXINA LIBERA (FT4)	
90425	TRANSFERRINA [S]	
90432	TRIGLICERIDI	
90433	TRIiodotironina LIBERA (FT3)	
90435	URATO [S/U/DU]	

90441	UREA [S/P/U/DU]
90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)
90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)
90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)
90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)
90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)
90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)
90614	D-DIMERO (EIA)
90622	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90642	FATTORE REUMATOIDE
90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE
90663	HB - EMOGLOBINA A2
90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
90683	IGE TOTALI
90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)
90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [(SG)]
90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
90742	REAZIONE DI WAALER ROSE
90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
90745	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
90752	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
90823	TROPONINA I
90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMASIE (VES)
90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
90861	BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
90895	CHLAMYDIE ESAME COLTURALE
90933	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI
90934	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
90935	ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE
90942	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]
90943	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
90971	LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
90974	MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE
91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)
91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
91092	STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE
91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]
91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
91112	TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE
91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM
91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG
91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

91211	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
91212	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)
91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI
91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)
91273	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.)
91394	ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE
91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO
91582	ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA)(IGG,IGA)
91583	ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI (TTG)(IGG,IGA)
Totale Budget 2016	
€ 62.991,91	

L' Erogatore

Il Direttore Generale
Avv.to Stefano ROSSI

Data

30/11/2016

[Handwritten signature]

**ANALISI
STANTE**
V.le Virgilio, 107 - TARANTO
COD. N. 05203